



N° _____ di REP. del _____

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI

3° REPARTO – 7^a DIVISIONE – 1^a SEZIONE - PALAZZO MARINA

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COMPRESSE, LE INDAGINI E LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEI LAVORI: “PROGRAMMA BASI BLU – ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE CAPACITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO DELLA BASE NAVALE DI AUGUSTA (Siracusa). ID 6790 – CC.EE. 022619 – 068712 – 112823 - 249022 – CAP 7120/31 SMM – C.U.P. D56J24000000001

A) – SERVIZIO A BASE DI GARA	€	21.689.177,52
Di cui		
B) – PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, ESECUTIVA INCLUSO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	€	20.170.534,73
C) – RILIEVI, INDAGINI, B.C.M. PROPEDEUTICA ALLE INDAGINI, PIANO CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE	€	1.518.642,79
D) – COSTI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€	55.000,00
E) – AMMONTARE SOGGETTO A RIBASSO	€	21.634.177,52
F) – DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL %	€	
G) – INARCASSA al 4% DI B AL NETTO DEL RIBASSO	€	
H) – AMMONTARE IMPONIBILE NETTO PARI A	€	
I) – IVA al 22%	€	
L) – IMPORTO DEL CONTRATTO (H+I)	€	
M) – SOMMA A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER IMPREVISTI	€	91.118,57
N) – IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (H+I)	€	

AFFIDATARIO:

L'anno DUEMILAVENTICINQUE, addì XX del mese di XXXXXXXXXXXXX in ROMA, nella sede del MINISTERO della DIFESA - DIREZIONE GENERALE dei LAVORI, d'ora in poi chiamata GENIODIFE, innanzi a me Ufficiale Rogante, XXXXXXXXXXXX, non assistito – ai sensi dell'Art. 48 della Legge 16.02.1913, n.89 – dai Testimoni per espressa concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati i Signori:

XXXXXXXXXX, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento nominato con la Decisione a Contrarre n. XXX in data XX/XX/XXXX per GENIODIFE (C.F. 80411120589)

E

per l'altra parte, di seguito denominata l'Affidatario, _____ nato a _____ il _____ in qualità di legale rappresentante della _____ – impresa _____ con sede in _____ Via _____ n. _____ – c.a.p. _____ - Codice Fiscale n. _____ come risulta dal certificato della Camera di Commercio I.A.A. di _____ in data _____.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente CONTRATTO in forma Pubblico – Amministrativa.

PREMESSO

- che a seguito della procedura aperta esperita in più fasi presso GENIODIFE, rispettivamente nelle seguenti date: _____, _____ e _____, su proposta formulata ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n° 36 del 2023, veniva deliberata l'aggiudicazione con applicazione del criterio di scelta del contraente previsto ai sensi degli articoli 71 e 108, comma 2, lettera "b" del Codice a favore dell'operatore economico risultato miglior offerente secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso ed invariabile, a favore dell'Affidatario _____ con sede in _____, _____, calcolato sulla base dell'importo a base di gara soggetto a ribasso di € 21.689.177,52 (Euro Ventunomilioneicentottantanovemila centosettantasette / Cinquantaadue centesimi), con l'applicazione del ribasso del _____ % (_____), si riduce ad un importo effettivo di € _____ (Euro _____) al quale importo vanno aggiunti, l'onere per il contributo INARCASSA del 4% pari ad € _____ (Euro _____) e l'onere per

aliquota I.V.A. del 22% pari ad € _____ (Euro _____) per un importo complessivo di € _____ (_____ / _____);

- che si è proceduto, nei confronti dell’Affidatario _____, all’accertamento di tutti i requisiti di carattere generale (capacità giuridica) e speciale (capacità tecnica, organizzativa, economica e finanziaria) tramite il sistema di verifica c.d. FVOE, “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. n° 36 del 2023, inclusa l’insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n° 159;
- vista la determinazione del Direttore n. _____ in data __/__/2024 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe;
- che, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e con le modalità (con le riduzioni eventuali di cui all’art. 106, comma 8, del Codice di cui si allegano le certificazioni) disciplinate dall’art. 117 del Codice, l’Affidatario ha presentato garanzia fidejussoria n° _____ a titolo di cauzione definitiva dell’importo di € _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____ (con autentica notarile del Dott. _____ in data _____), in conformità con gli schemi di polizza tipo 1.2, previsti dal D.M. 16 settembre 2022 n° 193;
- che l’Affidatario ha presentato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 117, comma 12 del D. Lgs. n° 36 del 2023, una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n° _____ in data _____ rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità Civile generale” nel territorio dell’Unione Europea denominata _____.

Inoltre, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, l’affidatario dovrà presentare una lettera di impegno o dichiarazione di una compagnia assicuratrice con la quale la stessa si impegna a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti relative ad errori od omissioni del progetto esecutivo, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non

inferiore a 2 milioni e 500 mila euro.

L’Affidatario è a conoscenza che la mancata presentazione della polizza esonera l’Amministrazione committente dal pagamento del corrispettivo dell’incarico;

- Ai fini di stabilire la disciplina normativa applicabile nel corso dell’esecuzione, il bando di gara è stato pubblicato il _____.

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto

L’Affidatario, si obbliga e si sottomette, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire e dare eseguita all’Amministrazione della Difesa, e per essa a GENIODIFE, a totali sue cure, spese, diligenza, la prestazione in epigrafe, in particolare, l’Affidatario, dopo attenta lettura delle condizioni generali e particolari stabilite nel presente Atto e nel Disciplinare Tecnico allegato, dichiara di conoscerle ciascuna singolarmente e nel loro complesso e si vincola a rispettare il contenuto.

Nell’onere della progettazione, è compreso l’incremento per le prestazioni con metodologia Building Information Modeling (BIM), le spese e oneri accessori.

In ottemperanza alle previsioni del D.lgs. n° 36 del 2023, la prevalenza contrattuale e la modalità di esecuzione del servizio è con metodologia Building Information Modeling (BIM) come da indicazioni di dettaglio contenute nel Capitolato Informativo allegato al Disciplinare Tecnico e nell’Offerta di Gestione Informativa facente parte integrante del presente contratto.

L’Affidatario nello sviluppo delle azioni progettuali si impegnerà ad elaborare ogni necessaria opera accessoria nonché a sviluppare tutta la progettazione afferente alle medesime opere accessorie.

ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto

Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto sono osservate le norme di seguito elencate:

- il R.D. 18 novembre 1923, n° 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n° 827;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n° 36, di seguito denominato "Codice";
- la Legge 29 luglio 2021, n° 108 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021 n° 77 (c.d. Governance del PNRR e semplificazioni);
- la Legge 23 dicembre 2021, n° 238, c.d. "Legge europea 2019-2020";
- il D.P.R. 15 novembre 2012, n° 236 - di seguito denominato "Regolamento Difesa";
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;
- i regolamenti e provvedimenti attuativi del Codice pubblicati dall'ANAC;
- tutte le altre norme o disposizioni, di legge e regolamentari (o fonti ad esse assimilabili, interne ed europee), applicabili ratione temporis.

ARTICOLO 3 – Importo contrattuale

L'importo per il quale l'Affidatario si obbliga ad eseguire e dare eseguita la prestazione in titolo, indicata sull'offerta, è di netti € _____. Per effetto, del contributo INARCASSA nella misura del 4% dell'importo netto (€ _____), e dell'I.V.A. al 22% (€ _____), il presente atto assume l'impegno definitivo di € _____.

Il predetto importo è da considerarsi fisso ed invariabile. L'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e da quanto precisato nell'offerta. L'Affidatario rinuncia, sin d'ora, a qualsiasi compenso, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell'amministrazione committente.

Non sono dovuti compensi, rimborsi, indennità od altro per variazioni od addizioni al progetto che non siano state oggetto di autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 4 – Approvazione del contratto e controlli

In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del Codice.

ARTICOLO 5 - Prescrizioni e modalità di esecuzione della prestazione

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità, prescrizioni ed oneri previsti nel Disciplinare Tecnico prestazionale e negli ulteriori documenti facenti tutti parte integrante del presente contratto.

Resta a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli prestatore d'opera esterno e indipendente dall'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione. L'incarico sarà svolto sotto la direzione del RUP che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare.

L'Affidatario è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:

- a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- a partecipare, concordandone le modalità, ad eventuali incontri/riunioni collegiali, a cadenza periodica, eventualmente indette dall'Amministrazione affidante;
- ad intraprendere, di propria iniziativa, ogni attività necessaria affinché il progetto possa conseguire tutti i pareri favorevoli e le prescritte autorizzazioni.

L'Affidatario si assume l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione il verificarsi di eventi o circostanze di rilevante importanza.

L'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere al RUP tutta la documentazione relativa alla prestazione svolta, nelle modalità e nei tempi specificati nel presente contratto o eventualmente stabiliti per iscritto dall'Amministrazione e comunque prima del pagamento del corrispettivo a saldo.

L'Ente stipulante si impegna a garantire i rapporti con i propri uffici, attraverso il Direttore di Esecuzione del Contratto o RUP, l'accesso all'area interessata dal progetto ogni qualvolta che l'affidatario ne faccia esplicita richiesta nel corso di espletamento del presente incarico professionale.

ARTICOLO 6 - Prevalenza contrattuale

La prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello informativo, nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi devono, comunque, essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati. Gli elaborati grafici del completamento del progetto dovranno necessariamente essere diretti estrazione dei modelli che compongono l'intero progetto; qualora questo processo non sia possibile, l'aggiudicatario dovrà esplicitare le modalità

con cui garantirà la coerenza tra il modello digitale e l'elaborato non estratto direttamente dallo stesso. La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del servizio avvengono attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei dati, nonché in formato cartaceo e su supporto digitale, come previsto nel Disciplinare tecnico.

ARTICOLO 6.1 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla gestione informativa

Fermo restando quanto indicato nel capitolato informativo, parte integrante del Disciplinare tecnico e preso atto di quanto indicato all'articolo prevalenza contrattuale (art. 6), l'appaltatore dovrà aggiornare in maniera costante i modelli informativi durante l'intero periodo contrattuale. Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore dovrà fornire il Piano di Gestione Informativa, secondo il formato fornito, coerente con il capitolato informativo e perfezionato con quanto indicato nell'offerta di gestione informativa. L'amministrazione potrà controllare in qualsiasi momento l'aggiornamento della modellazione informativa. Ad ogni avanzamento progressivo del servizio, come indicato nel capitolato informativo al paragrafo 5.4.3 "Coordinamento modelli" (pag. 24), si procederà ad una verifica dettagliata dei modelli.

Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a quanto sopra, si procederà, in prima istanza, ad una ritenuta pari al 5% dell'importo delle rate di acconto e saldo, in sede di emissione del relativo certificato di pagamento. Tale ritenuta sarà corrisposta al soddisfacimento degli obblighi succitati al primo certificato di pagamento utile. Il reiterato mancato aggiornamento del modello sarà considerato grave inadempimento.

ARTICOLO 7 – Durata della prestazione

Per le prestazioni previste nel presente contratto, ovvero per le prestazioni connesse ed accessorie non espressamente menzionate, ma indispensabili per l'esecuzione delle indagini e la corretta stesura dei livelli progettuali, vengono stabiliti complessivamente 510 (cinquecentodieci) giorni solari.

La suddivisione di massima per fasi di ogni specifica prestazione è contenuta nel punto n° 4 del Disciplinare tecnico.

Le prestazioni possono essere organizzate e programmate dall'Aggiudicatario anche con organizzazione temporale diversa da quanto previsto nel Disciplinare Tecnico, purché non venga alterato il tempo globale di esecuzione. La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di inizio della prestazione fino alla consegna,

con data certa ed in forma completa e conforme alla normativa e disposizioni del Disciplinare tecnico ed i relativi allegati facente parte integrante del contratto, degli elaborati progettuali (ultimazione della prestazione).

Sono esclusi dal computo i giorni necessari per le approvazioni/autorizzazioni ed i relativi iter da parte delle SS.AA. Militari e di altre Autorità esterne Ministeriali, Regionali e Locali ovvero da altri Enti a ciò preposti; faranno fede la data di assunzione a protocollo delle pratiche e la successiva data di approvazione da parte degli Enti preposti; per tale aspetto, sarà cura dell'Aggiudicatario comprovare le predette date mediante presentazione della relativa documentazione; qualora non vengano comprovate le date, i giorni trascorsi saranno comunque computati ai fini del conteggio della durata complessiva per la redazione dei progetti.

Sono altresì esclusi dal computo le fasi di accettazione degli elaborati, di verifica della progettazione e di validazione da parte del Responsabile del Procedimento e l'approvazione da parte dell'Autorità prevista nell'ambito dell'Amministrazione durante le quali la prestazione si intende sospesa. Sono altresì esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione.

ARTICOLO 8 – Polizze assicurative del professionista

Per la stipula del presente contratto, così come previsto dall'art. 117 del Codice dei contratti e come specificato nelle premesse, l'affidatario del servizio, presenta garanzia definitiva oltre alla polizza rischi di natura professionale.

Inoltre, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, l'affidatario dovrà presentare una lettera di impegno o dichiarazione di una compagnia assicuratrice con la quale la stessa si impegna a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, valida per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti relative ad errori od omissioni del progetto esecutivo, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a 2 milioni e 500 mila euro.

L'Assicurato (progettista/i) deve comunicare tempestivamente al Garante la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

L'Affidatario consegna alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima della

consegna delle attività di rilievi ed indagini, una polizza di assicurazione che copra: i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti durante i lavori, sulla base dell'art. 117, comma 10 del Codice dei contratti, corrispondente all'importo del contratto riferito alle indagini, per responsabilità civile verso terzi con una somma da assicurare pari a € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila / Zero centesimi), secondo le modalità previste dal citato articolo del Codice.

La mancata presentazione delle predette polizze da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

ARTICOLO 9 – Revisione del prezzo

Gli importi delle spese e degli oneri accessori facenti parte del corrispettivo, così come definito dall'offerta prodotta in sede di gara con applicazione del ribasso offerto, sono aggiornati, a cura del Direttore dell'esecuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat tipo PPS (CPV 71300000-1, Servizi di ingegneria, prezzi alla produzione dei servizi, Tab. D.2, All. II.2 2-bis del Codice dei contratti) – INDICE ISTAT ATECO 71, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. Per le variazioni in diminuzione superiori al 5 (cinque) per cento, la stazione appaltante procede d'ufficio alla detrazione sul corrispettivo d'appalto. L'ammontare della revisione prezzi riconosciuto è corrisposto in forma definitiva su ogni rata pagata o nei successivi 60 (sessanta) giorni e non è conguagliabile con gli altri pagamenti.

In ogni caso, per le finalità del presente articolo, gli importi delle categorie di progettazione presi a riferimento per la quantificazione del corrispettivo del servizio posto a base di gara sono fissi e invariabili. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 10- Penalità

Le penalità per ritardata esecuzione della prestazione verranno applicate ai sensi dell'art. 126, D.lgs. n° 36 del 2023 e ss.mm.ii. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al

ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

ARTICOLO 11– Pagamenti

Il corrispettivo complessivamente dovuto per l'esecuzione del servizio sarà quello risultante dall'Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali. Tale corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio. Il pagamento del corrispettivo di cui al presente appalto sarà effettuato con le seguenti modalità:

- Acconto pari alla quota parte contrattuale per i rilievi ed indagini, al completamento degli stessi compresi i report e le relazioni discendenti;
- Acconto pari al 50% della quota parte contrattuale per la redazione del PFTE, nel momento dell'inoltro del PFTE al C.S.LL.PP. a seguito del controllo di primo livello e del livello LV3 del modello BIM;
- Acconto pari al 50% della quota parte contrattuale per la redazione del PFTE, al momento della sua approvazione;
- Saldo pari alla quota parte contrattuale per la redazione del Progetto Esecutivo, alla sua approvazione.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. Sulla base di quanto disposto all'articolo 33 dell'Allegato II.14 del Codice, è previsto il pagamento dell'anticipazione, esclusivamente sull'importo riferito alle attività di rilievi e indagini, in misura del 20% secondo le modalità indicate dall'art. 125, comma 1 del Codice. Con il primo acconto (completamento fase di indagini) sarà recuperata tutta la quota residua di anticipazione eventualmente erogata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della Verifica di Conformità, ai sensi dell'art. 116 del Codice, e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

I pagamenti saranno effettuati dal _____ - _____, mediante ordini di pagare – mandati informatici – tratti sulla competente Sezione di Tesoreria Provinciale di _____ intestati all'Affidatario ed estinguibili mediante accredito sul c/c bancario con codici: IBAN _____ e BIC _____ ovvero c/c postale n. _____, che l'Affidatario dichiara quale conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010,

n.136 e s.m.i..

L’Affidatario medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n° 136 del 2010. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il predetto pagamento è subordinato alla presentazione di fattura elettronica, della polizza di cui al precedente ARTICOLO 8, che deve essere prodotta con le modalità ed i tempi ivi previsti e quindi della certificazione di buona esecuzione della prestazione e della verifica di conformità finale.

In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell’appalto, nonché della speciale articolazione organizzativo gerarchica degli organi del Genio Militare, il termine per il pagamento del corrispettivo è convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla ricezione della suddetta fattura elettronica e della polizza di cui al citato ARTICOLO 7.

Qualora il ritardo nei pagamenti sia imputabile all’Affidatario, il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui lo stesso abbia adempiuto agli obblighi posti a suo carico.

La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n° 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224”, dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati:

- CODICE UNIVOCO UFFICIO: _____ intestato a _____.

Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuta emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il saldo nei termini di legge.

Trattandosi di contratto ad intuitu personae, sussiste il divieto assoluto di cessione a terzi dello stesso. La violazione del predetto divieto di cessione comporta la sanzione della nullità del contratto.

La cessione dei crediti per i corrispettivi delle prestazioni comprese nel presente contratto è consentita nei casi previsti dall’art.106, comma 13, del Codice e entro i limiti e con le modalità in esso stabilite e, in particolare, con riserva di rifiuto da parte dell’Amministrazione committente.

ARTICOLO 12 – Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo nel pagamento l'Affidatario può richiedere sulla somma dovuta gli interessi legali moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs. 09. 10.2002, n. 231 e s.m. e i.

ARTICOLO 13 – Obbligo di riprogettazione e prestazioni reintegrative

Il Contraente ha l'obbligo, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge, di progettare nuovamente l'opera senza costi ed oneri per l'Amministrazione.

Sulla base di quanto previsto dal comma 8 bis dell'art. 41 e dall'All. I.1 (art. 3, lett. "r") del D.Lgs n° 36 del 2023, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n° 209, sono considerate ipotesi inadempitive quelle ove il progettista incaricato: abbia effettuato un'inadeguata valutazione dello stato di fatto; non abbia correttamente o adeguatamente individuato, anche parzialmente, la normativa tecnica applicabile alla progettazione delle opere affidata e da applicarsi nell'esecuzione dei lavori susseguenti; non abbia rispettato i requisiti funzionali ed economici prestabiliti; abbia violato, sulla base di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1176 cc, una o più regole di diligenza professionale richieste nella predisposizione degli elaborati, e per cui la violazione di suddette regole abbia causato errori, inesattezze o omissioni progettuali.

In queste ipotesi, quando l'Amministrazione, anche avvalendosi dell'ausilio del professionista incaricato della Verifica del progetto, accerti e verifichi che i profili inadempitivi abbiano pregiudicato, in tutto o in parte, la successiva realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, il progettista, su richiesta espressa dell'Amministrazione Committente, si impegna ad effettuare, durante l'esecuzione del contratto di lavori, senza diritto ad ulteriore corrispettivo, tutte quelle attività di competenza, idonee ad eliminare, sanare o ridurre i vizi incidenti sull'esecuzione dell'opera.

Rimane salvo il diritto, da parte dell'Amministrazione, di chiedere ulteriore risarcimento del danno ove non sia stato possibile, in tutto o in parte, reintegrare in forma specifica le prestazioni progettuali viziate.

ARTICOLO 14 – Subappalto

È consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n° 36 del 2023.

Le modalità di programmazione e gestione dei contenuti informativi rivestono carattere prevalente nella gestione del processo metodologico progettuale.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D.lgs. n° 36 del 2023. Si specifica che, considerata la complessità e peculiarità delle opere in progetto, le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il Progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico ed altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del Progettista anche ai fini di tali attività.

All'Affidatario, pertanto, nei casi non ricompresi tra quelli suddetti, è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, potendosi valere, solo eccezionalmente e sotto la propria direzione e responsabilità, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, di ausiliari, qualora la collaborazione di questi non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione e ne sia informato l'Affidatario. Resta inteso che gli elaborati così prodotti, ancorché sottoscritti da terzi, dovranno essere fatti propri dal professionista che li sottoscriverà a sua volta.

ARTICOLO 15 – Variazioni e integrazioni del progetto

Il Contraente si obbliga a modificare, perfezionare ed emendare tutti gli elaborati redatti e presentati all'Amm.ne, in esito alle osservazioni, non conformità ed errori riscontrati sugli stessi in sede revisione e verifica da parte dell'Amministrazione e dell'Organo di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice e comunque a seguito di motivata richiesta del RUP, o del DEC (ove nominato), senza che ciò comporti compensi aggiuntivi rispetto al prezzo a corpo omnicomprensivo del presente contratto.

Qualora nel corso del servizio siano richieste dall'Amministrazione modifiche agli elaborati che comportino invece cambiamenti sostanziali nell'impostazione progettuale originaria determinati da nuove o diverse esigenze, derivanti da circostanze impreviste e imprevedibili o da sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, al Contraente spetterà l'adeguamento dei compensi in relazione alle variazioni richieste.

ARTICOLO 16 – Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Si applica la disposizione di cui all'art. 120 del Codice dei contratti ed in particolare si evidenzia che il disciplinare tecnico prevede la possibilità di modifiche contrattuali per

indagini integrative e piano di monitoraggio ambientale pre lavori, richiesti dalla Stazione Appaltante, da considerarsi quale opzione ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice.

Inoltre, ai sensi del comma 9 del succitato articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17 – Verifica, validazione ed approvazione del progetto

Le prestazioni eseguite devono essere verificate in contraddittorio con la partecipazione del progettista autore del progetto ed il professionista esterno all'A.D. incaricato della verifica del progetto che si esprime in ordine alla conformità dell'elaborato alla prestazione richiesta e a tutte le disposizioni normative e tecniche coinvolte. In particolare, l'attività progettuale sarà sottoposta ai passaggi procedurali e alle approvazioni previste nel Disciplinare tecnico. Dopo la verifica, la progettazione esecutiva verrà validata ai sensi dell'art. 42, comma 4 del Codice e successivamente approvata ai sensi dell'art. 38 del Codice e dell'art. 31 del "Regolamento Difesa".

ARTICOLO 18 – Proprietà del progetto

Il progetto ed i modelli resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione; inoltre l'Amministrazione potrà anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte del Contraente possano essere sollevate eccezioni di sorta; resta inteso che in tale ultimo caso verrà meno la responsabilità del Contraente sulle varianti introdotte dall'Amministrazione.

ARTICOLO 19 – Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 del Codice, al termine del servizio e avvenuta approvazione e validazione del progetto, verrà effettuata la verifica di conformità con il rilascio del certificato di cui art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 20 – Controversie

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del "Codice dei contratti pubblici" mentre si applica l'art. 25 del C.p.c.

ARTICOLO 21 – Tutela del segreto militare

E' fatto divieto all'Affidatario – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'Affidatario stesso.

Trattandosi di opera di Difesa Nazionale (art. 233 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), la diffusione dei dati progettuali dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, evitando la pubblicazione degli elaborati progettuali su fonti web o media aperte al pubblico, nonché, limitata ai soli soggetti competenti per l'emissione dei pareri (art. 3 del DPCM 10 maggio 2018, n. 76 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico").

ARTICOLO 22 – Recesso unilaterale dell'appaltatore

In caso di ritardata stipulazione del contratto rispetto al termine previsto dall'art. 18, comma 5 del Codice, l'Affidatario può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali.

L'istanza dell'affidatario rimane priva di effetto ove portata a conoscenza dell'Amministrazione dopo che il contratto sia divenuto efficace.

ARTICOLO 23 – Recesso dell'Amministrazione

L'Amministrazione ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del Codice, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, come da verbale redatto in contraddittorio tra le

parti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.

ARTICOLO 24 – Scioglimento del contratto

Il presente affidamento resta risolutivamente condizionato all'espletamento della prestazione in oggetto. Resta inteso che:

- qualora la Stazione Appaltante non desse corso all'esecuzione della prestazione in oggetto nulla sarà dovuto all'affidatario;
- qualora la Stazione Appaltante desse corso all'esecuzione della prestazione in oggetto solo in quota parte, all'affidatario sarà dovuto il corrispettivo per la parte eseguita.

L'efficacia del presente contratto ove stipulato nelle more delle verifiche per la comprova dei requisiti di cui all'art. 94 e 100 del Codice e dichiarati dall'affidatario in fase di partecipazione alla gara, è risolutivamente condizionata all'esito positivo delle stesse verifiche. Quindi, nel caso in cui detta condizione risolutiva si verificasse, ovvero in caso di esito negativo dei predetti controlli sul possesso dei requisiti, il presente contratto si risolverà di diritto, mediante comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di pronuncia del Giudicante, con ogni conseguenza di legge.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, verifiche sia sul possesso dei requisiti generali che tecnici e queste abbiano dato esito non soddisfacente, il presente Contratto sarà immediatamente ed automaticamente risolto.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante, mediante PEC al domicilio digitale eletto, con preavviso di non meno di quindici (15) giorni, nei casi qui di seguito indicati:

- a) grave inadempimento alle disposizioni contrattuali successivo a tre diffide, del RUP o del direttore dell'esecuzione del Contratto circa i tempi di esecuzione o gli obblighi previsti in contratto;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento;
- c) sospensione e ritardi nell'espletamento della prestazione da parte dell'affidatario senza giustificato motivo;
- d) rallentamento nello svolgimento della prestazione, senza giustificato motivo, in misura

- tale da pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal Contratto;
- e) cessione anche parziale del Contratto;
 - f) grave negligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del disciplinare tecnico e del RUP;
 - g) non rispondenza della prestazione svolta alle specifiche e allo scopo delle attività previste in Contratto;
 - h) mancato rispetto della normativa applicabile alla prestazione in oggetto;
 - i) mancata reintegrazione, nel termine di 20 giorni, della garanzia definitiva, in esito all'escussione della stessa.

Il Contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n° 136 del 2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- sopravvenienza a carico dell'Affidatario, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e / o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lett. "b", del Codice, se nei confronti dell'Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV, Parte V, Libro II del Codice.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: mail PEC al domicilio digitale).

In caso di risoluzione del Contratto, la stazione appaltante provvederà ad agire per il ristoro dell'eventuale danno subito.

L'Affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Al verificarsi della risoluzione, la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 25 – IVA e INARCASSA

La prestazione in epigrafe è sottoposta a contributo INARCASSA del 4%, pari a € _____ (_____) ed è imponibile ai fini IVA 22% ai sensi del D.P.R.26 ottobre 1972 n° 633, pari a € _____ (_____), a carico dell'Amministrazione della Difesa.

Il numero di codice fiscale di GENIODIFE è: 80411120589.

Il numero di codice fiscale / partita IVA dell'AFFIDATARIO è: _____

Ciascuna fattura deve essere emessa conformemente a quanto disposto dall'art. 21 comma 6 del D.P.R. n° 633 del 1972.

ARTICOLO 26 – Elezione di domicilio e comunicazioni

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo c/o _____ in _____ Via _____ n° __, C.A.P. _____.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente contratto dovranno avvenire esclusivamente tramite PEC.

L'indirizzo PEC dell'appaltatore è il seguente: _____

L'indirizzo PEC dell'Ente appaltante è il seguente: geniodife@postacert.difesa.it.

ARTICOLO 27 – Spese contrattuali

Le spese di bollo sono riportate nell'allegato I.4 del Codice dei contratti. Le modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del Codice, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto sono disciplinate dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Per una corretta applicazione dell'imposta de quo, si evidenziano le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con i seguenti documenti:

- a) Risoluzione n. 37/E del 28_06_2023;
- b) Circolare n. 22/E del 28_07_2023;
- c) Risposta a interpello n.446/2023.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R 26.04.1986 n° 131 è dovuta nella misura fissa di € _____,00.

ARTICOLO 28 – Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n° 196 del 2003 l'Amministrazione committente, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gara e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Le parti dichiarano di essere state informate sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.lgs. n° 33 del 2013, relativamente alle informazioni derivanti dall'affidamento del presente Contratto.

ARTICOLO 29 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e patto di integrità

L'Affidatario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013 modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n° 81 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'Affidatario possa avanzare eccezioni di sorta.

All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'Affidatario copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n° 62 del 16 aprile 2013.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n° 190 allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Inoltre, l'Affidatario, consapevole del divieto posto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n° 165 del 2001, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente appaltante nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 30 – Documenti facenti parte del contratto

Costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente uniti al medesimo ma depositati agli atti o sul sito internet della Stazione appaltante, i seguenti documenti relativi alla procedura di affidamento in epigrafe:

- Disciplinare Tecnico del servizio e relativi allegati:
 - Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP);
 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)
 - Capitolato Informativo;
- Corrispettivi professionali;
- Offerta di gestione informativa;
- Offerta economica;
- Offerta Tecnica;
- Cauzione Definitiva;
- Polizza RC professionale e lettera d'impegno o dichiarazione come sopra specificato (art. 8);
- Patto d'integrità.

ARTICOLO 31 – Efficacia del contratto

Il presente contratto mentre vincola l'Affidatario fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per GENIODIFE soltanto dopo l'approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, comma 1, del R.D. n. 2440 del 1923 e 18 del "Codice dei contratti pubblici".

Il _____, stipulante per le ragioni e nell'interesse dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico-Amministrativa, che viene fatto constatare da me Ufficiale Rogante _____ previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero n. ____ pagine rese legali, di cui sono occupate facciate intere n. ____ e la facciata n. ____ fino a questo punto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, l'appaltatore dichiara, espressamente, di conoscere e approvare tutte le disposizioni del presente Contratto, con particolare riferimento alla clausola contenuta nell' artt. 24, mediante l'apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD).

Per l'IMPRESA

(firmato in modalità elettronica)

IL RAPPRESENTANTE
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

(firmato in modalità elettronica)

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott. Stefano QUAGLIAROTTI
(firmato in modalità elettronica)